



***STATUTO  
FONDAZIONE  
MAZZUCCHINI  
CASA  
DI  
RIPOSO  
POMPONESCO  
O.N.L.U.S.***

## *ARTICOLO 1 – ORIGINE, DENOMINAZIONE, SEDE*

E' costituita una Fondazione, ex art. 14 e seguenti del codice civile, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs. 460/97 denominata "Fondazione Mazzucchini Casa Riposo Pomponesco – ONLUS".

La Fondazione trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Ospedale Civile per i poveri infermi", comunemente chiamata "Casa di Riposo di Pomponesco", ai sensi della legge regionale della Lombardia 13 febbraio 2003 n. 1.

L'IPAB è stata fondata con testamento nell'anno 1630 dal Conte Angelo Mazzucchini di Pomponesco.

Lo statuto vigente è stato approvato con Regio Decreto del 10 giugno 1939, modificato con decreto della Giunta Regione n. 3238 del 12 marzo 1987;

La sede della "Fondazione Mazzucchini Casa Riposo Pomponesco – ONLUS", di seguito denominata "Fondazione", è in via Garibaldi, 36 – Pomponesco (MN).

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

## *ARTICOLO 2 – PATRIMONIO*

Il patrimonio della fondazione costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'ente per il conseguimento dei fini istituzionali ammonta ad euro 2.921.100,92

Successivamente il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che pervengano all'ente e da somme prelevate dal reddito che il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

La fondazione può detenere la proprietà di beni mobili e immobili.

Fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, le alienazioni patrimoniali devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata, facendo salvi i controlli di legge in materia.

### *ARTICOLO 3 – SCOPI DELLA FONDAZIONE*

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, ispirandosi ai principi del rispetto, valorizzazione e promozione integrale della persona, soprattutto quando è in condizione di grave difficoltà.

La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura, al recupero funzionale e sociale delle persone anziane non autosufficienti, delle persone svantaggiate per disabilità fisica e/o per emarginazione sociale e dei minori.

La Fondazione presta i suoi servizi ai soggetti indicati al punto precedente senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi istituendo e gestendo servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria di natura domiciliare, territoriale e residenziale.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia privati, sia pubblici, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

La Fondazione valorizza l'opera dei volontari ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle istituzionali indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

### *ARTICOLO 4 – MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI*

La Fondazione provvede al raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli connessi con i seguenti mezzi:

1. con reddito derivante dal patrimonio;
2. con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali e connesse;
3. con i proventi di donazioni, eredità e altri atti di liberalità provenienti da privati, aziende, associazioni;
4. con i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali;
5. con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### *ARTICOLO 5 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE*

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri, tra cui il Presidente, nominati dall'amministrazione comunale.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dal suo insediamento e i suoi membri possono essere riconfermati senza interruzione. Essi rimangono in carica, comunque, fino alla nomina dei successori.

In caso di decadenza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione ne dà comunicazione al soggetto titolare della nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

**Nel periodo antecedente la nomina del consigliere in surroga bastano le firme degli altri consiglieri in carica per i mandati di pagamento**

Sono incompatibili con la carica di amministratore della Fondazione:

1. gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il Comune in cui la Fondazione ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti e i dirigenti delle ASL, delle aziende ospedaliere e delle strutture convenzionate con la Fondazione;
2. i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;
3. i sindaci;
4. gli assessori e i consiglieri del comune ove ha sede la Fondazione, nonché gli assessori di altri comuni se residenti nel comune ove ha sede la Fondazione o dove insistono sedi operative o distaccate della stessa;
5. i presidenti di provincia e gli assessori e i consiglieri provinciali;
6. gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dalla Fondazione, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi, finanziamenti;
7. i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui al numero 6;
8. colui che ha lite pendente con la Fondazione;
9. colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Fondazione è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Il Consiglio di amministrazione nella prima seduta elegge fra i suoi membri il Presidente e il Consigliere incaricato della sua sostituzione in caso di assenza temporanea. Se accadesse che fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati sia il Presidente, sia il Consigliere incaricato della sostituzione, le funzioni sono assunte temporaneamente dal Consigliere più anziano di nomina o in subordine per età.

L'elezione del Presidente e del Consigliere incaricato della sua sostituzione avviene con le modalità indicate dal successivo articolo 7 a scrutinio segreto.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione stesso, anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un'indennità di carica stabilita dal Regolamento amministrativo-funzionale non superiore, individualmente e annualmente, al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645 del 10 ottobre 1994 e dal D.L. n. 239 del 21 giugno 1995, convertito in legge n. 336 del 3 agosto 1995, e successive modifiche e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

#### *ARTICOLO 6 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le priorità, emanando disposizioni di carattere generale. Verifica inoltre la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali:

1. elegge il Presidente e il Consigliere delegato alla sua sostituzione;
2. approva e modifica lo Statuto e i regolamenti della Fondazione con le modalità di cui all'articolo 7 comma 5;
3. approva nei termini di legge gli adempimenti contabili disciplinati nell'apposito regolamento;
4. approva i criteri generali e le compatibilità economiche cui sarà vincolata la delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali;
5. approva e cura la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dell'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà;
6. approva le rette e le tariffe dei servizi forniti;
7. approva l'indizione delle gare per l'acquisizione di beni, servizi e lavori per lo svolgimento delle attività della Fondazione;

8. approva gli atti che in qualsiasi modo alienano, impegnano, aumentano il patrimonio e le rendite della Fondazione;
9. approva le convenzioni con enti pubblici e privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;
10. autorizza il Presidente a stare e resistere in giudizio per conto della Fondazione;
11. nomina, designa, revoca propri rappresentanti presso associazioni, federazioni, istituzioni, consulte;
12. delibera sulla decadenza dei Consiglieri ai sensi del precedente articolo 5, comma 7;
13. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario – Direttore;
14. nomina il Revisore dei conti;
15. nomina uno o più istituti bancari di provata solidità per lo svolgimento del servizio di cassa.

#### *ARTICOLO 7 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri presentata per iscritto al Presidente stesso, che procederà alla convocazione.

Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del bilancio;

La convocazione viene fatta con lettera recapitata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della seduta nei casi ordinari, ventiquattrore prima nei casi di urgenza. La lettera di convocazione conterrà gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate in via ordinaria con il voto favorevole di almeno 3 componenti. E' previsto il quorum speciale del voto favorevole di almeno 4 componenti il Consiglio di Amministrazione nel caso di delibere riguardanti le modifiche dello Statuto, l'alienazione di beni patrimoniali e l'istituzione e la modifica dei regolamenti della Fondazione di cui all'articolo 9 comma 3. E' previsto il quorum speciale del voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di amministrazione per la deliberazione di estinzione della Fondazione.



Le votazioni avvengono normalmente in modo palese e in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le votazioni devono essere adottate a scrutinio segreto per le deliberazioni che riguardano la nomina del Presidente e del Consigliere delegato alla sostituzione in caso di assenza, e in generale per quelle che riguardano nomine di rappresentanti della Fondazione.

In caso di assenza del presidente e di parità di voti la deliberazione non si intende approvata.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti, concernenti interessi loro o dei parenti od affini fino al quarto grado.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario-Direttore della Fondazione e sono firmati dallo stesso e da tutti gli intervenuti alla seduta.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire altri responsabili di settore, invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

#### *ARTICOLO 8 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente statuto e dai regolamenti della Fondazione.

In particolare:

1. svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolando le sedute e i lavori;

2. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno e ogni volta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta due Consiglieri;
3. determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
4. cura e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sulla corretta gestione dei servizi della Fondazione;
5. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli enti privati, con le associazioni di volontariato, con le rappresentanze dei familiari degli assistiti, con singoli familiari e con ogni altra organizzazione che opera nei settori di attività della Fondazione;
6. nei casi straordinari e urgenti, il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione e degli utenti, sottoponendoli, se dovuto, alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva al provvedimento;
7. sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali.

#### *ARTICOLO 9 – CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTI*

La Fondazione adotta una Carta dei Servizi in cui sono illustrati in modo dettagliato i servizi che l'Ente si impegna a fornire ai propri assistiti e le basilari regole per la corretta fruizione degli stessi.

La Carta dei Servizi viene consegnata a tutti gli assistiti o ai loro familiari; chiunque intenda accedere ai servizi può prenderne visione presso gli uffici della Fondazione. La stessa verrà inviata a enti pubblici e altre fondazioni e associazioni private che operano nei settori propri dell'Ente.

L'Ente adotta i seguenti regolamenti che disciplinano la propria attività:

1. Regolamento amministrativo-funzionale;
2. Regolamento per approvvigionamenti, forniture e lavori;
3. Regolamento contabile;
4. Regolamento del personale.

I regolamenti sopra citati assieme allo Statuto saranno portati a conoscenza dei dipendenti, anche in ragione delle loro funzioni, e di chiunque ne faccia richiesta motivata da un interesse giuridicamente rilevante.

I Regolamenti non potranno contenere norme in contrasto con il presente Statuto.

#### *ARTICOLO 10 – DIRETTORE E PERSONALE*

I rapporti con il personale sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 9 comma 3 punto 4

Il Segretario-Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, svolge le seguenti mansioni:

1. E' capo del personale
2. Collabora con il Presidente nella direzione delle Fondazione
3. Studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività
4. Esercita il potere di firma sulla corrispondenza.

Il rapporto di lavoro del Segretario-Direttore è disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 9 comma 3 punto 4;

#### *ARTICOLO 11 – REVISORE DEI CONTI*

Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla regolarità contabile della Fondazione, ai sensi delle norme civilistiche, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore viene scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili e dura in carica tre anni, con possibilità di riconferma.

Il Revisore dei conti espleta tutti gli accertamenti necessari ai fini dell'esercizio del controllo e può essere richiesto di relazionare a una seduta del Consiglio di

Amministrazione che tratta di argomenti inerenti i suoi compiti. Di ogni rilievo effettuato riferirà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Segretario-Direttore.

Al Revisore dei conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e del compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645 del 10 ottobre 1994 e dal D.L. n. 239 del 21 giugno 1995, convertito in legge n. 336 del 3 agosto 1995, e successive modifiche e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

#### *ARTICOLO 12 – NORME DI AMMINISTRAZIONE GENERALE*

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti registri:

1. registro inventario dei beni mobili e immobili;
2. registro delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
3. registro protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita.

#### *ARTICOLO 13 – CONTABILITA'*

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è tenuta alla formazione di un documento di previsione (budget) all'inizio dell'esercizio e di un bilancio annuale che è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

#### *ARTICOLO 14 – ESTINZIONE E TRASFORMAZIONE*

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi di cui all'articolo 27 del codice civile e si trasforma secondo le disposizioni dell'articolo 28 del codice civile.

Nell'eventualità che ritenesse esaurito lo scopo istituzionale, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di esperire un tentativo, nei termini di legge, di trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Qualora fosse impossibile procedere nei termini di cui al comma precedente o se il Consiglio di Amministrazione ritenesse di estinguere la Fondazione lo stesso delibera all'unanimità e con la presenza di tutti membri l'estinzione nominando uno o più liquidatori determinandone altresì i poteri.

I beni rientranti nel patrimonio, esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche e integrazioni, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.

Non costituisce estinzione la perdita della qualifica di ONLUS, qualora la Fondazione prosegua comunque la sua attività mantenendo inalterati i suoi fini istituzionali o continuando a operare in uno dei settori di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni, senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale.

#### *ARTICOLO 15 – NORMA CONCLUSIVA*

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano le Fondazioni, ad altre norme di legge in materia e al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.